

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE



Servizio Sociale

Piazza C. Colombo n°9, 29021 Bettola (PC)

Tel. 0523/911541

e-mail: sociale@unionealtavalnure.it

pec: info@pec.unionealtavalnure.it

Capitolato speciale descrittivo prestazionale di concessione del servizio di gestione dell'asilo nido dell'Unione Montana Alta Val Nure sito nel Comune di Ponte dell'Olio per il periodo dalla data di attivazione del servizio al 31.07.2024.

Art. 1 – Principi e finalità del servizio

1. Il servizio di asilo si conforma alla normativa vigente e rientra nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici.
2. L'asilo nido è, pertanto, un servizio educativo di interesse pubblico, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
3. Il nido ha lo scopo di contribuire alla formazione e alla socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Esso può funzionare ed essere organizzato con modalità diversificate, in riferimento ai tempi di apertura, alla ricettività, ferma restando l'elaborazione di un progetto pedagogico specifico in corrispondenza del modulo organizzativo ed elaborato dal soggetto gestore.
4. In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, l'asilo nido può essere a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo lungo.

Art. 2 – Oggetto della concessione

1. Il presente capitolato disciplina la concessione:
 - a) dei **locali** posti in Ponte dell'Olio (Pc) - Via G. Rossi 1 (vedasi planimetria allegata). L'immobile concesso dovrà essere destinato allo svolgimento, nel rispetto della relativa normativa di settore, di quanto previsto nel presente capitolato, nel contratto e dal progetto proposto in sede di gara, di un servizio di nido d'infanzia e altri eventuali servizi educativi integrativi, in conformità con le leggi vigenti in materia. L'immobile viene concesso completo di arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico- didattiche necessarie allo svolgimento del servizio, di cui il concorrente prenderà visione durante il **sopralluogo obbligatorio**. La richiesta del sopralluogo dovrà essere inviata nel periodo compreso dal 13 al 31 agosto 2018, al fine di prendere visione dello stato di fatto dell'immobile, degli arredi dei materiali e delle attrezzature esistenti.
 - b) della **gestione del servizio di asilo nido** nell'edificio di proprietà comunale dato all'Unione Montana Alta Val Nure con atto di comodato gratuito, dove sono presenti n. 20 posti autorizzati al funzionamento più il 15% per legge per un totale di posti n°23, di cui l'Unione si riserva 17 posti (posti convenzionati) per tutta la durata della concessione. Il gestore dovrà assicurare livelli qualitativi e funzionali pari e in ogni caso non inferiori a quelli dell'asilo nido gestito con le modalità attuali. Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Unione, ma in nome proprio e a proprio rischio, il servizio di nido d'infanzia, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido stesso.
 - c) E' un servizio rivolto a bambini in età compresa dai tre mesi e tre anni, nei locali adeguamenti predisposti e attrezzati e secondo il numero massimo rapportato alla capienza e alle caratteristiche dei locali.
 - d) della **libera gestione pari a n. 6 posti**, svincolati dai limiti orario e tariffe previsti dal presente capitolato.

Art. 3 – Descrizione del servizio

1. Il servizio, svolto dal lunedì al venerdì, osserverà il seguente orario di funzionamento:
 - tempo pieno: dalle ore 7.45 alle ore 16.45
 - part-time: dalle ore 7.45 alle ore 13.00
 - tempo lungo (attivato solo in presenza di 7 richieste): dalle ore 7.45 – alle ore 17.45.
2. L'anno educativo inizia dal I settembre e termina il 31 luglio. Esclusi i periodi di chiusura come da calendario Scolastico del Provveditorato agli studi di Piacenza.
3. Potranno essere previste dal gestore attività integrative, previa autorizzazione dal concessionario, al di fuori dell'orario di asilo nido disciplinato dal presente articolo, in particolare per quanto attiene l'ulteriore pre-ingresso ovvero il prolungamento oltre l'orario previsto.

4. Potranno essere previste altre attività integrative, secondo le modalità previste nell'articolo dedicato a servizi integrativi.
5. Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
6. Le domande per ottenere l'ammissione del bambino all'Asilo Nido vengono presentate al gestore entro il 31 maggio (di ogni anno) per i minori che abbiano compiuto 3 mesi all'inizio dell'attività del nido, per i bambini la cui nascita è prevista oltre tale termine, è possibile presentare domanda d'ammissione, entro il termine del 30 giugno allegando il certificato medico con l'indicazione della data presunta del parto. Le domande devono essere redatte su appositi moduli, predisposti dall'ente gestore, in autocertificazione secondo la normativa vigente. Solo in caso di assenza liste di attesa è possibile presentare domanda di ammissione anche negli altri mesi dell'anno.
7. Per una migliore integrazione del bambino le ammissioni alla prima frequenza dovranno essere concordate direttamente con la direzione del nido che potrà stabilire un breve periodo di frequenza a tempo parziale (cosiddetto "inserimento").
8. L'ammissione dei bambini, fino a n. 17, avverrà con modalità e tempi che rispettino il regolamento dell'Ente, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal Servizio Sociale dell'Unione secondo i criteri definiti nel regolamento.
9. In caso di ritiri dei bambini l'Unione provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.
10. I residenti dell'Unione Montana Alta Val Nure ammessi all'asilo nido hanno diritto, se riconosciuti all'interno delle fasce Isee stabilite dell'Unione, ad agevolazioni sulla quota di frequenza stabilita annualmente dall'Unione Montana Alta Val Nure, con esclusione del mese di agosto qualora attivato dal gestore.
11. Le quote accessorie per eventuali servizi aggiuntivi, sia mensili fisse che giornaliere variabili sulla presenza effettiva, rimangono invariate per tutti gli utenti indipendentemente dalla fascia di compartecipazione Isee di appartenenza e vengono stabilite direttamente dal gestore con presa d'atto da parte dell'Unione.
12. L'Unione riconoscerà, per gli utenti ammessi secondo la graduatoria dell'Ente, al gestore la compensazione della differenza tra la quota agevolata all'utente la quota massima di frequenza effettiva sull'orario del servizio di asilo nido standard.

13. Per la gestione degli 6 posti assegnati alla libera gestione, il concessionario oltre a sostenere l'onere per l'integrazione degli arredi, rilascio di eventuali autorizzazioni, dovrà gestire autonomamente, le iscrizioni e le ammissioni, garantendo comunque sempre la priorità per i residenti dell'Unione. Potrà prevedere articolazioni di orario e tariffe diverse da quelle previste per l'utenza della graduatoria dell'Unione, sempre nel rispetto del rapporto bambino/educatore.
14. La gestione di eventuali ulteriori posti liberi che non siano occupati da utenti della graduatoria dell'Unione saranno oggetto di accordo, per quanto attiene le modalità e tempi di gestione tra il concessionario e l'Unione. Il concessionario è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento del servizio e per il rilascio dei voucher per la prima infanzia previsti dalla vigente normativa.

Art. 4 – Altre tipologie di servizi aggiuntivi.

1. E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi, compatibili con l'attività oggetto della concessione, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa vigente.
I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:
 - nido estivo/ estate bimbi da attuarsi durante il mese di agosto;
 - pre e post nido,
 - nido il sabato e/o nelle ore serali con possibilità di cena,
 - baby parking.
2. I servizi aggiuntivi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte dell'Unione, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di asilo nido dalle 7.45 alle 17.45, dal lunedì al venerdì.
3. La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi (non soggetti a riduzione in relazione all'Isee), a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario;
4. le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con l'Unione e trasmesse per la presa d'atto.
5. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal concessionario.
6. Per lo svolgimento delle attività il gestore potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità.
7. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del gestore.
8. Il gestore sarà tenuto a presentare all'Unione un programma dettagliato delle diverse tipologie di offerta del servizio, delle modalità adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell'attività svolta.

Art. 5 – Oneri a carico dell'Unione

1. All'Unione competono:

- a) determinazione delle tariffe annuali del servizio per il periodo di apertura ordinario del nido dal lunedì al venerdì per l'anno educativo settembre/luglio; il sistema tariffario del servizio di asilo nido prevede una tariffa ridotta, a tutti i residenti dell'Unione, sulla base del valore ISEE presentato.
 - b) elaborazione della graduatoria dell'Unione, per n. 17 utenti;
 - c) trasmissione al concessionario dell'elenco dei bambini ammessi;
 - d) la compensazione della differenza tra la quota agevolata all'utente e la quota massima di frequenza effettiva, con le modalità di erogazione, per i soli utenti ammessi secondo la graduatoria dell'Unione;
 - e) le spese relative agli eventuali progetti riferiti ai bambini disabili certificati: attivazione assistenza specialistica secondo L.104/92;
2. E' a carico dell'Amministrazione la messa a disposizione, nello stato di fatto in cui si trovano, delle attrezzature esistenti alla data di inizio della concessione.
3. L'Unione può disporre in qualunque momento, evitando comunque interferenze con lo svolgimento delle attività, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
 - la verifica del rispetto delle normative igienico - sanitarie.
- Il personale del concessionario deve consentire l'accesso ai locali a tutti gli organi di controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione.

Art. 6 – Oneri a carico del Concessionario

Sono a totale carico del concessionario:

6 a) L'assistenza educativa

1. Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno il concessionario predispone la *programmazione annuale* e la trasmette al Servizio Sociale dell'Unione competente, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali modifiche.
2. Il responsabile educativo con la collaborazione del personale presenta la programmazione annuale e il progetto educativo ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi con l'avvio dell'anno educativo.
3. Nell'ultimo periodo il progetto educativo dovrà favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.
4. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite due relazioni che il concessionario deve trasmettere per iscritto al Servizio Sociale, rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno.
5. Entro il mese di settembre, il concessionario presenta al Servizio Sociale il *rendiconto gestionale ed economico dell'anno precedente*, coincidente con il periodo settembre/luglio corredato di adeguata documentazione. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e

contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario. Del rendiconto risponde ad ogni effetto il legale rappresentante del concessionario.

6. Sono a carico del concessionario la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale) in stretta collaborazione con il Servizio Sociale.

6 b) La cura e l'igiene del minore mediante l'impiego di prodotti adeguati e specifici che dovranno essere forniti dal concessionario.

6 c) Fornitura del materiale per l'attività didattica ed educativa, è onere del gestore fornire e rinnovare il materiale attualmente presente, nonché la fornitura del materiale di consumo per la normale attività dell'asilo, compresi pannolini e bavaglioli anche monouso.

6 d) Intero processo concernente la lavorazione, la preparazione e la somministrazione dei pasti, compresa la fornitura di generi alimentari.

1. Il servizio di refezione è assicurato dal soggetto gestore che dovrà dotarsi di tutte autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio di ristorazione e rispettare le norme igienico sanitarie vigenti in materia.
2. Per i bambini sino all'anno di età si seguono le normali regole di svezzamento, dopo i 12 mesi si servono piatti cucinati sulla base di un menù predisposto dalla locale Azienda USL, secondo le procedure previste della normativa vigente.
3. I menù sono distinti in estivo e invernale.
4. Il Concessionario è tenuto a realizzare **diete speciali**, per comprovate situazioni patologiche, richieste dall'utenza mediante la presentazione di certificazione medica specifica. Rientrano tra le diete speciali anche quelle individuali, richieste per motivi etico - religiosi. In entrambi i casi sopra citati l'appaltatore è tenuto ad applicare i menù specificatamente predisposti dall'Ausl di Piacenza.
5. In nessun caso possono essere consumati cibi e bevande portati da casa.
6. Il concessionario deve prevedere ed applicare correttamente le **procedure di autocontrollo** ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti e deve inoltre procedere all'esecuzione delle analisi, con costi a completo carico della ditta.
7. I **prodotti biologici** che dovranno essere obbligatoriamente forniti sono: carne rossa, farina di grano tenero, pasta di semola di grano duro, riso, burro, crescenza, latte, yogurt, mozzarella, passata di pomodoro; frutta: Kiwi – arance – mandarini – clementine – albicocche – limoni - mele; verdura: carote – finocchio – lattughe - pomodoro – zucca – zucchine – peperone.

La concessionaria potrà esternalizzare il servizio mensa, mantenendo però inviate le condizioni sopra indicate.

6 e) Sanificazione e la disinfezione dei locali (compresa la derattizzazione, la deblatizzazione e altri interventi analoghi secondo necessità)

1. Tutti i materiali occorrenti per la pulizia (conformi alle normative vigenti) dei locali degli spogliatoi del personale, per il lavaggio delle stoviglie (detersivi e brillantante), ecc., come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, ecc.;

2. La pulizia dei locali, mobili ed arredi deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche.
3. I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.
4. La pulizia comprende quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili e la periodicità dei vari interventi non deve essere inferiore ai parametri sotto specificati:
 - a) **Interventi giornalieri:** spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc...) di tutti i pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti; lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti; pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante; lavaggio e igienizzazione della sala refezione, dei piatti, posate, bicchieri, bavaglioli ed asciugamani se non monouso; svuotamento cestini, porta carte, ecc. in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.) che dovranno essere forniti dal concessionario; trasporto al punto di raccolta differenziata di tutti i sacchi contenenti rifiuti; spolveratura ad umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi: quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc...; pulizia giocattoli; apertura, areazioni e custodia dell'edificio sede dell'asilo nido; sorveglianza porte di accesso;
 - b) **Interventi quindicinali:** deragnatura pareti e soffitti; lavaggio e pulizia pareti piastrellate; manutenzione alle pareti lavabili per l'eliminazione di macchie, polvere, orme e asportazione di eventuali corpi estranei; pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio.
 - c) **Interventi mensili:** pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, radiatori, plafoniere, ecc...; lavaggio e pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre comprese le intelaiature; pulizia radicale di tutti i davanzali; pulizia dei battiscopa.
 - d) **Interventi annuali:** pulizia di fondo di tutti i pavimenti e intervento generale di risanamento con prodotti idonei; lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle controsoffittature mobili insistenti sui locali oggetti del servizio.
5. Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal capitolato, e messo a disposizione degli organi addetti al controllo compresa l'amministrazione.

6 f) *Attività amministrativa e oneri relativi al servizio informatizzato*

1. Il concessionario deve garantire la gestione informatizzata dei dati inerenti la concessione e in particolare:
 - gestione dell'anagrafica relativa agli utenti del servizio;
 - registrazione presenze quotidiane, con relativo orario di ingresso e di uscita del bambino;
 - calcolo mensile retta e riscossione;
 - gestione dei solleciti e del recupero delle morosità;
 - segnalazione delle situazioni che possono comportare la sospensione/decadenza dall'asilo nido.

2. riscossione delle rette delle famiglie utenti del servizio, inclusa la fornitura e predisposizione di modulistica e documenti occorrenti;
3. raccolta delle domande di iscrizioni e della definizione delle agevolazioni tariffarie;
4. calcolo fascia ISEE di appartenenza del richiedente;
5. accertamento, intestazione, liquidazione e pagamento delle utenze occorrenti al funzionamento della struttura: energia elettrica, gas metano, acqua, telefono;
6. stipula di idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile come previsto;
7. Il sistema informatizzato proposto dovrà consentire la gestione dell'intero ciclo del servizio facente capo al concessionario in modo da:
 - rendere più diffuse, semplici e veloci le procedure per il pagamento delle rette anche mediante RID Bancario, modalità on line...;
 - garantire la tutela della privacy delle famiglie riguardo ai dati sensibili (sanitari, religiosi, fasce di reddito, ecc.) con particolare attenzione nelle fasi di pagamento;
 - consentire l'elaborazione di dati statistici utili per la gestione del servizio;
 - incentivare l'utilizzo di procedure informatiche, soprattutto per le comunicazioni con le famiglie quali mail, internet o sms.

6 g) Spese relative al personale, compresa la formazione

1. All'interno dell'asilo nido operano le figure educative e gli operatori ausiliari in numero non inferiore alla misura minima prevista dalle Direttive Regione Emilia Romagna n. 1390/00 e 646/06 e precisamente: rapporto 1 educatore/5 bimbi di età compresa tra i 3 ed i 12 mesi, rapporto 1 educatore/7 bimbi di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.
2. Pertanto l'organico offerto dal concessionario è dimensionato in base al numero ed alla tipologia (lattanti/divezzi) degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.
3. Il personale educativo dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente mentre il personale ausiliario dovrà essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo e, limitatamente al personale addetto alla cucina, di almeno un attestato di qualifica specifica per lo svolgimento delle mansioni previste.
4. Dovrà essere individuato da parte del gestore *un responsabile educativo* che elabora il progetto educativo, lo attua, organizza l'attività didattica in collaborazione con gli educatori, promuove la continuità educativa e cura i rapporti con le famiglie. Tale figura dovrà essere in possesso di laurea ad indirizzo socio-psicopedagogico, o in alternativa di adeguata esperienza pluriennale.
5. Dovrà, altresì essere individuato da parte del gestore *un responsabile amministrativo* che cura tutta la parte amministrativa; in particolare definisce il modello organizzativo con riferimento ai turni di servizio, agli orari, ai permessi e congedi, aggiorna le presenze, in ingresso e in uscita, e assenze dei bambini, su apposito registro informatico messo a disposizione dal gestore, elabora le rette mensili, verifica i pagamenti e le morosità, predisporre l'ordine del materiale necessario al funzionamento del servizio, intrattiene rapporti costanti con l'Amministrazione al fine di migliorare i servizi. Tale funzione dovrà essere svolta da personale adeguatamente qualificato dotato di idoneo titolo di studio ed esperienza.

6. Tutto il predetto personale concorre, attraverso la programmazione la realizzazione delle diverse attività e servizi, ai processi formativi e di cura del minore, secondo le finalità previste dal presente capitolato.
7. Il personale assente deve essere tempestivamente sostituito per garantire un adeguato rapporto educatori/bambini.
8. Tutto il personale è tenuto al rispetto del segreto professionale ed alla tutela dei dati personali e sensibili di cui viene a conoscenza nell'espletamento della propria funzione, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
9. Tutto il personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e di formazione per la crescita professionale nell'ottica di un percorso di ricerca e progettualità permanente, compresi quelli inerenti sicurezza sul lavoro in orari extra servizio, con oneri a carico del gestore.
10. A tal proposito il gestore dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale educativo ed ausiliario che indichi le tematiche e le metodologie adottate. Entro il 31 luglio di ogni anno, il gestore dovrà presentare al Servizio competente il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno.
11. Il gestore si impegna a rispettare per il personale impiegato nelle varie attività le norme legislative in vigore e gli obblighi assicurativi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
12. Il gestore dovrà impegnarsi a garantire la continuità occupazionale ed il trattamento economico, giuridico e di anzianità maturato dai soggetti già operanti presso l'attuale ditta aggiudicataria del servizio, compresi i lavoratori svantaggiati, salvo esplicita rinuncia individuale.
13. Il personale nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto, responsabile e rispettoso.
14. I nomi degli operatori, le rispettive qualifiche, le mansioni, i curriculum e i certificati del casellario giudiziario (al fine di verificare che non ci siano a carico del lavoratore condanne per reati che riguardano i minori) dovranno essere comunicati per iscritto al Servizio Sociale non oltre cinque giorni dall'inizio del servizio stesso, così come qualsiasi variazione degli stessi.
15. L'Ente ha la facoltà, previa comunicazione, in via riservata al legale rappresentante del concessionario, di richiedere la sostituzione del personale che per qualsiasi motivo non fosse ritenuto idoneo alle mansioni affidategli.
16. Il gestore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri addetti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli *obblighi di condotta* previste dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 c.3 del citato codice di comportamento.
17. L'inserimento di *altro personale* (tirocinanti, volontari) può essere previsto, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente del gestore in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

6 h) Spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile e delle attrezzature ivi compresa per queste ultime la manutenzione straordinaria.

1. Sono a carico del concessionario le spese per il riscaldamento, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti, telefoniche e/o telematiche, riparazione delle attrezzature e macchinari esistenti.
2. Il Concessionario potrà utilizzare proprie attrezzature, senza che ciò comporti il versamento di ulteriori somme a favore del gestore stesso; qualora il concessionario abbia sostituito attrezzature dell'Unione con proprie (comprese quelle messe a disposizione per i servizi integrativi), al termine della concessione esse rimarranno di proprietà dell'Unione.
3. Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature anche quelle di proprietà dell'Unione. Dovrà essere redatto apposito registro di manutenzione indicando i dati identificativi dell'attrezzatura/macchinario oggetto della manutenzione, descrizione dell'intervento manutentivo, data dell'intervento e firma ed estremi di identificazione della persona / ditta esecutrice dell'intervento.
4. Le attrezzature dell'Unione vengono affidate in custodia al concessionario per l'esecuzione del contratto; il concessionario assume gli obblighi e le responsabilità del consegnatario di beni pubblici. L'inventario specifico degli arredi e delle attrezzature verrà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio della gestione.
5. Eventuali attrezzature mancanti o che si rendano necessarie per l'espletamento del servizio sono di fornitura e di installazione a cura e a spese del concessionario.
6. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili ovvero ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine fissato dall'Unione. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
La presentazione dell'offerta costituisce dichiarazione implicita che i locali e le attrezzature sono dal concessionario considerati idonei per espletare i servizi richiesti.

6 i) manutenzione area esterna, pulizia e riordino dell'area esterna con relativa manutenzione al bisogno.

6 l) Pagamento diretto delle imposte e tasse comunali, regionali, statali senza diritto di rivalsa dovute per l'impianto e per l'esercizio dei servizi previsti nel presente capitolato;

6 m) Obblighi assicurativi

1. Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nonché i relativi oneri sono a carico del concessionario, che ne sarà il solo responsabile.
2. Il gestore solleva l'Ente, per tutta la durata del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni, incidenti o danni di ogni genere che potessero accadere nello svolgimento delle mansioni connesse al servizio e così pure per i danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere i fruitori del servizio.
3. Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza degli impianti ed avvertire il proprio personale dei rischi connessi.
4. A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il gestore dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:
 - Responsabilità Civile verso Terzi: € 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per danni a cose,
 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

5. L'Unione dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata della concessione, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti dell'Unione per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al Servizio Sociale prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.
6. Il concessionario si impegna a presentare all'Unione, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

6 n) Rispetto delle norme di sicurezza

1. Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i sia in riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.
2. Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
3. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
4. Il concessionario potrà valutare d'assumersi l'onere economico d'effettuare dei lavori di ristrutturazione dell'immobile pari ad €18.783,55, come da documentazione allegata, da effettuarsi nella durata della concessione del servizio. L'adesione o meno a tale progetto sarà valutato e punteggiato dalla commissione di gara.

Art. 7 – Durata

1. La concessione ha durata presunta di sei anni, ferme restando le sospensioni del servizio previste dal regolamento del servizio dell'Ente, con decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio prevista per il 1 settembre 2018 e scadenza certa al 31 luglio 2024. Pertanto, a prescindere dalla data di stipula del contratto, ovvero di attivazione del servizio, la concessione scadrà il 31/07/2024.

Art. 8 – Forme di finanziamento della concessione

1. Il contratto di concessione è finanziato mediante riscossione diretta del concessionario dall'utenza.
2. Il rapporto di concessione prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il concessionario provvederà a recuperare la retta del nido e le quote per i servizi aggiuntivi, fisse e variabili, direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico, e solamente per la retta, al netto di eventuali riduzioni concesse dall'Unione in base alla fascia Isee. La differenza tra la tariffa (ordinaria e part-time) stabilita dall'Unione e quella applicata all'utenza sulla base della fascia Isee, sarà trasferita dall'amministrazione al concessionario entro 30 giorni dalla presentazione dei registri di presenza mensili e relativa fattura.

3. Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara). La fattura dovrà essere intestata all'Unione, e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'Istituto di credito (e relative coordinate bancarie) presso cui accreditare i pagamenti.
4. Nel caso in si accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento al concessionario, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà del concessionario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
5. Prima di procedere al pagamento delle somme dovute dovrà essere verificata la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione d'ufficio da parte dell'Unione del DURC.

Art. 9 – Valore presunto della concessione

1. Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.
2. Il valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per l'Unione, essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario ecc..), è stato determinato nell'importo complessivo pari ad euro 1.100.040,00 come meglio precisato nel prospetto economico di verifica degli equilibri economici e finanziari (costituente documento di gara sotto la voce Allegato 9)

Art. 10 – Cessione del credito – sub concessione – cessione del contratto.

1. La cessione di ogni credito derivante dalla presente concessione è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Sono vietate la subconcessione e la cessione del contratto.

Art. 11 –Tracciabilità flussi finanziari

1. La concessionaria, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” dovrà indicare il numero di conto corrente “dedicato” su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle somme dovute oggetto del presente contratto ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la nullità assoluta del contratto.

Art. 12 – Tutela delle persone rispetto al trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), l'Unione, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa il concessionario responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

2. Il gestore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:
 - a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
 - b) l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
 - c) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
 - d) non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Amministrazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
 - e) dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
3. La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. Oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il concessionario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

Art. 13 - Inadempienze e penalità

1. Il gestore è soggetto a penalità, qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, sia direttamente sia a mezzo di propri incaricati, idonei controlli di tipo igienico-sanitario sui generi immessi al consumo e sulla gestione del servizio.
3. Per i suddetti controlli, l'Amministrazione procederà direttamente o indirettamente, avvalendosi eventualmente della consulenza di esperti, effettuando anche i necessari prelievi.
4. Nel caso che gli accertamenti rivelassero una qualunque difformità dalle prescrizioni contrattuali e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il concessionario sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per le analisi e/o perizie e sarà oggetto all'applicazione delle penali di cui sotto.
5. Ogni violazione nell'esecuzione della presente concessione comporterà l'applicazione di una penale che potrà variare, a seconda della gravità della violazione stessa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 200,00.
6. In caso di mancato svolgimento del servizio, salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità compresa tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.000,00 per ogni giorno di omesso servizio.
7. In caso di infrazioni relative agli orari di attività, al numero degli operatori addetti ed alla regolarità nella somministrazione dei parti, la penale applicata sarà pari ad € 250,00.
8. Tutto ciò, senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate.

Art. 14 – Modalità di applicazione delle penalità

1. Ogni infrazione agli obblighi contrattuali sarà contestata per iscritto al concessionario tramite pec.
2. L'aggiudicatario potrà presentare controdeduzioni scritte entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione.
3. L'ammontare delle penalità potrà essere compensato con i crediti del concessionario dipendenti dalla presente concessione e, per l'eventuale eccedenza, con i crediti derivati da eventuali altri contratti in corso fra le parti e, infine, con la cauzione.
4. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni.

Art. 15 – Sospensione dei pagamenti

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al concessionario, in caso di contestazione di inadempienze dell'esecuzione del servizio.
2. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione che avverrà in forma amministrativa e non giudiziale.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni in caso di gravi inadempienze da parte della ditta.
2. La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione.
3. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.
4. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto è previsto dal precedente articolo per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
 - a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
 - b) violazione dell'obbligo di permettere all'Unione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;

- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
 - d) inadempimento alle restanti disposizioni della Legge n. 136/2010;
 - e) mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune nell'esecuzione del contratto;
 - f) la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
 - g) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - h) subconcessione non autorizzata;
 - i) ingiustificata sospensione del servizio;
 - j) ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell'espletamento del servizio;
 - k) frequenti e reiterati ritardi significativi nei pagamenti degli stipendi.
2. Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione dell'Unione, comunicata al concessionario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite mail PEC dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

Art. 18 – Modifiche delle prestazioni

1. Nel corso del periodo d'affidamento, in relazione a sopravvenute esigenze, l'Unione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e nei limiti di legge, di ridurre le ore di attività e modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale, con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale ovvero di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima.

La conclusione anticipata del servizio non dà diritto alla ditta aggiudicataria ad alcun risarcimento.

ART. 19 - Cauzione Definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l'O.E. aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto, ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali), o nella percentuale prevista dal medesimo articolo, in caso di ribassi superiori al 10 o al 20%, secondo il modello previsto dal Decreto 19 Gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., dell'aggiudicatario e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Unione Montana Alta Val Nure.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'O.E. aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto per l'applicazione delle penali, l'Unione Montana Alta Val Nure, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'O.E. aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Unione Montana Alta Val Nure ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 20 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto e non essere risolta tra le parti, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Piacenza.

Art. 21 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative al contratto, che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

Art. 22 – Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.